

ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERRARA

(Art. 19 D.Lgs. n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

Il giorno 23 marzo 2026, presso la sede di Confcommercio Imprese per l'Italia Ferrara si sono incontrati:

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ferrara, rappresentata da Davide Urban e assistita da Paola Bergamini

Filcams-Cgil della provincia di Ferrara, rappresentata da Maria Lisa Cavallini

Fisascat-Cisl della provincia di Ferrara, rappresentata da Luca Benfenati

Uiltucs –Uil della provincia di Ferrara, rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che

- Il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha introdotto una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche e le parti firmatarie hanno preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione;
- nei Comuni ad economia prevalentemente turistica l'attività ha una forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL con sede o unità locale in quei territori sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero la stagionalità come per le cosiddette imprese di stagione;
- l'art. 23 c. 1 del Dlgs 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 convertito nella Legge 96/2018 demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di definire diversi limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 lettera c. del citato art. 23 D.lgs 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità;
- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;

UILTUCS
Emilia Romagna
Via ...
Tel. ...
www.uiltucs.it

[Handwritten signature]

- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 come novellato dal D.L. 87/2018 convertito nella Legge 96/2018 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- nelle more dell'emanazione del Decreto sopracitato il Ministero con risposta all'interpello del 20 maggio 2016 n. 15 ribadisce valide le previsioni contenute nella contrattazione collettiva e le disposizioni contenute nel DPR 1525/63;
- l'art. 75 dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi siglato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina sui contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, nonché da limitazioni di durata del rapporto (art. 19, comma 2), da limitazioni sugli intervalli temporali previsti (art. 21, comma 2) e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1), e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica, così come le connesse attività e i relativi periodi ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato.
- In ambito provinciale in data 18/11/2021 è stato sottoscritto, anche da Ascom Confcommercio Ferrara CGIL CISL e UIL, il Patto Per il Lavoro, con particolare evidenza agli art. 3 Turismo e Cultura e 5 Legalità e Lavoro.
- Presso la Prefettura di Ferrara, nell'ambito dell'Osservatorio sulla sicurezza e legalità del lavoro, è stato sottoscritto in data 16/11/2017 L'avviso Comune in materia di Appalti, anche da parte di Ascom Confcommercio Ferrara, CGIL CISL e UIL.
- Le Parti condividono che la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, come ai sensi e per gli effetti della L. n. 4/21 e degli art.li 14 e 16 del CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO in materia di violenza di genere.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo territoriale;

2) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl e Uiltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2, art. 21, comma 2 e art. 23 comma 2 del D.lgs. 81/2015, come località a prevalente vocazione

UILTUCS
Emilia Romagna
via ... 40122 ...
tel. ...
mail: ...

[Handwritten signature]

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità ed efficacia fino al 31 dicembre 2026.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 novembre 2026 per valutare l'andamento della stagione e l'andamento della specifica comunicazione (allegato 1) dei contratti a tempo determinato attivati, al fine di condividere un percorso finalizzato a dare indicazioni e valutazioni in merito ad una possibile contrattazione territoriale e alla successiva stagione turistica 2027.

Tutte le disposizioni sopra richiamate decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Ferrara, li 23 marzo 2026

Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Ferrara

Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs- Uil

UILTUCS
Emilia Romagna
Via ... n. 98 - 40122 BOLOGNA
Tel. ... Fax ...
... ..

Spett.le
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Ferrara
Via Pec: entibilaterali@ascomfe.legalmail.it
Via e-mail: entibilaterali@ascomfe.it

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

(Accordo Territoriale del 23/03/2026, art. 19 D.Lg. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni,
art. 75 del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi)

DATI ANAGRAFICI

Azienda _____ Matricola INPS _____
Legale Rappresentante _____ Sede Legale _____
Città _____ Mail _____
PEC _____ Sede assunzione _____
Città _____ Tel _____
Partita IVA _____ Attività _____
Nomina R.L.S.T. ____ SI ____ NO _____

Con la presente, la scrivente azienda in relazione all'assunzione a tempo determinato secondo l'accordo territoriale, stipulato il 23/03/2026, per la gestione dei picchi di lavoro riconducibili a regioni di stagionalità

COMUNICA

che presso la sede/u.l. dell'azienda stessa si sono attivati contratti a tempo determinato per i seguenti rapporti di lavoro:

- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____
- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____
- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____
- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____

DICHIARA

Di rispettare pienamente le disposizioni del vigente CCNL Terziario Distribuzione Servizi e degli accordi territoriali.

Data _____

In Fede
L'Azienda

Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Ferrara